

n 6 del 24/1/23



ACCORDO QUADRO

TRA

il **Parco Archeologico di Pompei**, nel prosieguo del presente atto denominato **Parco di Pompei o PAP**, con sede in Pompei, via Plinio 26, C.F. 90083400634, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica nella sede sopra citata

E

il **Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala**, nel prosieguo del presente atto denominato **Parco di Lilibeo** con sede a Marsala, in via Lungomare Boeo n. 30, C.A.P. 91025 (Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822), nel seguito chiamato Parco, rappresentato dal Direttore, Arch. Bernardo Agrò, domiciliato per la carica nella sede sopra citata,

PREMESSO CHE

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs 42/2004 assegna allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di loro appartenenza;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'art. 6, definisce la funzione di 'valorizzazione' dei beni culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, avente ad oggetto il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", all'art. 33, comma 3 lett. a), ha riconosciuto il Parco Archeologico di Pompei come un istituto del MIC dotato di autonomia speciale, che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica.
- il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, istituito con D.A. n. 21/Gab dell'11 aprile 2019, fa parte del Sistema dei Parchi archeologici della Regione Sicilia, ai sensi della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo II;
- le parti hanno, tra i propri compiti istituzionali, la cura e la divulgazione della conoscenza del patrimonio archeologico monumentale e delle collezioni loro affidate, attraverso la ricerca, il restauro e la pubblica fruizione, l'organizzazione di mostre, convegni e pubblicazioni su temi specifici, e in particolare sui risultati della propria attività scientifica;
- le parti curano la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali, nonché la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici ai fini didattico-ricreativi e inoltre

la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e, più in generale, per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale;

- la L. 241/90, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Parco di Pompei e il Parco di Lilibeo intendono sviluppare una forma di collaborazione finalizzata alla valorizzazione della produzione artistica e culturale di età ellenistico romana, che presenta numerosi punti di contatto nel periodo tardo repubblicano e proto imperiale, quando le due città rappresentavano centri strategici della Provincia romana e fulcro di intensi scambi commerciali nelle rotte del Mediterraneo e del Tirreno.

CONSIDERATO CHE

- tra i principali effetti della valorizzazione dei beni culturali vi è la promozione del patrimonio attraverso mostre, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta dell'eredità e identità culturale che appartiene a tutti;
- occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai luoghi della cultura di un pubblico sempre più vasto e variegato,
- è interesse comune delle parti coinvolte nel presente accordo definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria, attraverso la promozione della valorizzazione, fruizione e salvaguardia delle collezioni archeologiche presenti nei due Istituti.
- è interesse delle parti diffondere la conoscenza del proprio patrimonio a livello internazionale mediante il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni rivolte a migliorare la valorizzazione e la fruizione dell'offerta culturale, anche con l'apporto di altri partner istituzionali e scientifici, sulla base di un innovativo concetto di cooperazione e divulgazione culturale ad ampio raggio,
- le iniziative oggetto del presente protocollo rientrano nelle attività di interesse istituzionale.

PREMESSO QUANTO PRECEDE

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Costituiscono parte integrante del presente accordo le premesse e gli allegati in esso richiamati.



Art. 2 Oggetto e finalità

Con il presente atto le parti intendono attuare forme integrate di collaborazione, a titolo gratuito, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale di loro pertinenza, con specifico riguardo all'ambito artistico e culturale di età romana, nell'ambito del quale si individuano le seguenti finalità:

1. Ricerca scientifica e promozione di eventi culturali sul tema dell'**architettura domestica e degli apparati decorativi delle case di Pompei e di Lilibeo** (affreschi, mosaici, cornici, reperti organici), declinato sotto molteplici aspetti, storico, scientifico, archeologico, artistico e monumentale.
2. **Restauro virtuale e ricostruzione 3D** della *domus* dell'*Insula* I di Capo Boeo e di altre case della città romana di Lilibeo, da mettere a confronto con la meglio nota architettura domestica di Pompei.
3. Organizzazione di eventi culturali ed esposizioni temporanee, attraverso azioni di concreta partecipazione con perseguimento di azioni volte alla valorizzazione culturale e scientifica del patrimonio archeologico e della conseguente divulgazione, promozione e fruizione (con particolare attenzione al tema dell'inclusività) il cui oggetto potrebbe essere finalizzato in una mostra documentaria e archeologica, sul tema ***Vivere in una città romana***, con focus su aspetti della vita quotidiana e la cultura artistica nelle due città antiche, da svolgersi nelle due sedi di Pompei e Lilibeo-Marsala con scambio di opere.
4. Sviluppo di relazioni con altri Istituti culturali fondamentali per la realizzazione di un'azione culturale integrata.
5. *Iter vitis*: condivisione del progetto di valorizzazione storico-culturale del patrimonio vitivinicolo, che potrebbe essere finalizzato alla creazione di vigneti archeologici e la divulgazione della cultura del vino nell'antica Roma e nei centri provinciali della Campania e della Sicilia romane, quali Pompei e Lilibeo.

I singoli progetti, nonché il progetto di mostra (punto 2.3), da realizzare possibilmente entro l'anno 2023, saranno regolamentati da appositi accordi attuativi ai quali potranno partecipare altri Istituti per apportare, a vario titolo, il proprio contributo.

Il presente accordo quadro potrà essere eventualmente soggetto ad integrazioni, con apposito atto, qualora le Parti concordemente lo ritengano opportuno e necessario.

Art. 3 Impegni delle parti

Per perseguire le finalità di cui all'art. 2, il coordinamento tecnico-scientifico e museografico sarà individuato dai Direttori dei suddetti Parchi e condotto con la collaborazione del proprio

personale scientifico. Iniziative, esposizioni e mostre di carattere specialistico saranno di volta in volta condivise con curatori e comitati tecnico-scientifici individuati dagli stessi Istituti.

Gli aspetti concernenti la logistica e gli eventuali oneri economici saranno disciplinati negli specifici accordi attuativi del presente accordo quadro.

Nell'ambito di tale accordo le parti si impegnano a collaborare alla progettazione delle iniziative di cui all'art. 2, attraverso la creazione di un gruppo di lavoro misto.

Le parti individueranno congiuntamente e coordineranno le iniziative del comune programma di valorizzazione e a tal fine metteranno a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute idonee all'occorrenza, opere, competenze tecnico scientifiche, attrezzature e materiali (ivi compresi quelli fotografici) per lo svolgimento delle attività.

L'attuazione delle iniziative sarà a cura delle parti, che si impegnano a condividere la progettazione scientifica del programma e a reperire le risorse per la realizzazione e gestione del programma stesso.

Le parti si impegnano ad utilizzare i propri loghi per tutte le iniziative promosse congiuntamente e in tutte le occasioni di comunicazione esterna, con qualunque mezzo e supporto vengano veicolate.

Art. 4 Responsabili e coordinatori dell'accordo

Il Responsabile del presente accordo per il Parco Archeologico di Pompei è il Direttore Generale, Gabriel Zuchtriegel.

Il Responsabile del presente accordo per il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala è il Direttore Generale, Bernardo Argò.

Il Responsabile del coordinamento delle attività di cui al presente accordo per il Parco Archeologico di Pompei è la dott.ssa Valeria Amoretti.

I Responsabili del coordinamento delle attività di cui al presente accordo per il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala sono la dott.ssa Maria Grazia Griffo e la dott.ssa Eleonora Romano.

Art. 5 Durata

Il presente accordo avrà durata di 2 anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto su iniziativa di entrambe le parti. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualunque momento, recedere dal presente protocollo, con un preavviso di almeno sei mesi, da notificarsi a mezzo pec.

Art. 6 Processi di fundraising

Le Parti potranno concordare la realizzazione di progetti da candidare ai bandi di finanziamento pubblicati dall'Unione Europea, dal PNRR, dalla Regione Siciliana e/o dalle Fondazioni culturali, o mediante sponsorizzazioni private.

Art. 7. Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza del presente accordo quadro.

Art. 8 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



Art. 9 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente accordo quadro può essere apportata di comune accordo tra le parti, esclusivamente per iscritto. Il presente accordo quadro – costituito da n. 6 pagine – viene redatto e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle parti.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala

Il Direttore Generale

Arch. Bernardo Agrò



Firmato digitalmente da
ZUCHTRIEGEL GABRIEL
JOHANNES
C: IT



Firmato
digitalmente da
BERNARDO AGRO'
C: IT